

Con il terzo e conclusivo paragrafo il Tribunale rilevava che erano rimasti dimostrati i seguenti fatti:

– il forte legame sviluppatosi, sul piano politico, tra il senatore Andreotti e l'on. Salvatore Lima si era tradotto in uno stretto rapporto fiduciario tra i due soggetti;

– l'on. Lima era solito mettere in evidenza il suo rapporto fiduciario con il senatore Andreotti allo scopo di accrescere la propria autorevolezza;

– l'on. Lima aveva assunto il ruolo di capo della corrente andreottiana in Sicilia ed aveva raggiunto una posizione di rilevante forza politica rispetto agli altri esponenti del partito ed ai rappresentanti delle istituzioni, sia in sede locale che a livello nazionale;

– l'on. Lima aveva attuato, sia prima che dopo la sua adesione alla corrente andreottiana, una stabile collaborazione con Cosa Nostra, ed aveva esternato all'on. Evangelisti la propria amicizia con un esponente mafioso di spicco come Tommaso Buscetta, esprimendo, altresì, una chiara consapevolezza dell'influenza di quest'ultimo;

– il problema dei rapporti esistenti tra la corrente andreottiana siciliana e la organizzazione mafiosa era stato portato alla attenzione del senatore Andreotti dal Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa nell'aprile 1982.

Tuttavia il Tribunale decideva che la circostanza che l'imputato fosse il capo della corrente in cui era inserito l'on. Lima non era sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità penale per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa ovvero per quello di concorso esterno nella stessa, non essendo rimasto sufficientemente provato che il senatore Andreotti, nell'ambito dei predetti accertati rapporti politici, avesse posto in essere una condotta di inserimento organico nella struttura dell'associazione mafiosa ovvero avesse effettivamente realizzato specifici interventi univocamente diretti ed idonei ad assicurare l'esistenza o il rafforzamento di Cosa Nostra in una fase patologica della sua esistenza.

Per contro, l'emanazione e la conversione in legge del D.L. 12 settembre 1989 n. 317, che aveva disposto l'allungamento dei termini di custodia cautelare per evitare la scarcerazione di svariati imputati nel c.d. maxiprocesso, era un fatto significativo che aveva visto l'impegno dell'imputato nella lotta alla mafia specie tenuto conto del particolare contesto politico in cui il precitato decreto era stato approvato: se il senatore Andreotti avesse voluto agevolare la associazione mafiosa Cosa Nostra, avrebbe potuto limitarsi a presentare in Parlamento il D.L. senza reiterarlo a seguito della sua mancata conversione avvenuta per il contrasto delle forze politiche di opposizione e di una parte della stessa maggioranza di governo.

Il Tribunale tuttavia rilevava che *«tale atteggiamento dell'imputato e le ulteriori misure legislative successivamente promosse dal Governo da lui presieduto non avevano.. impedito alla organizzazione mafiosa di appoggiare alcuni candidati aderenti alla corrente andreottiana nelle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana, svoltesi nel giu-*

*gno 1991: ciò..denotava che il sostegno elettorale offerto da Cosa Nostra alla corrente andreottiana in Sicilia poteva prescindere dalla adozione, ad opera dell'imputato, di specifici provvedimenti favorevoli all'illecito sodalizio...In conclusione, doveva riconoscersi che il quadro probatorio acquisito non era sufficiente a dimostrare che l'imputato avesse personalmente contribuito, in modo concreto ed effettivo, ad indirizzare tale influenza politica verso specifici obiettivi immediatamente funzionali all'esistenza ed al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa».*

La terza sezione del capitolo IV veniva dedicata ai rapporti tra il senatore Andreotti e Vito Ciancimino.

Vito Ciancimino era un esponente della Democrazia Cristiana di Palermo con uno stabile rapporto di collaborazione con l'ala corleonese di Cosa Nostra; nel 1976 aveva stabilito rapporti con la corrente andreottiana e vi era entrato formalmente nel 1980 per poi distaccarsene a seguito di contrasti insorti con Lima. L'on. Lima – nel congresso regionale DC di Agrigento – aveva appoggiato una lista unitaria nella quale sarebbero state incluse tutte le correnti, ivi compreso il gruppo di Ciancimino: tale progetto venne respinto per l'opposizione dell'on. Mattarella. Risultavano provati almeno tre incontri del senatore Andreotti con Ciancimino a Roma nel 1976, nel 1978 e nel 1983.

Dopo essersi diffusi sulla personalità, sulla carriera politica e sulla vicinanza ad ambienti mafiosi del Ciancimino ed aver evidenziato le sue, spesso conflittuali, relazioni con l'on. Salvo Lima, i primi giudici rilevavano che, *«pur potendosi convenire che nel corso del tempo lo stesso Ciancimino aveva stabilito, di volta in volta, legami politici con diverse correnti della Democrazia Cristiana, gli elementi di prova acquisiti dimostravano che il predetto, in un periodo in cui era stato raggiunto da pesanti accuse in sede politica ed in cui era ampiamente nota la sua vicinanza ad ambienti mafiosi, aveva instaurato rapporti di collaborazione con la corrente andreottiana del partito, sfociati in un formale inserimento in tale gruppo politico, e che i medesimi rapporti avevano ricevuto, su richiesta dello stesso Ciancimino, l'assenso del senatore Andreotti nel corso di un incontro appositamente organizzato a tale scopo».*

Le risultanze del dibattimento non avevano dimostrato che il senatore Andreotti, nell'ambito dei rapporti politici sviluppatisi con Ciancimino, avesse espresso una stabile disponibilità ad attivarsi per il perseguimento dei fini propri dell'organizzazione mafiosa, ovvero avesse compiuto concreti interventi funzionali al rafforzamento di Cosa Nostra: *«il complessivo contegno tenuto dall'imputato nei confronti del Ciancimino denotava certamente la indifferenza ripetutamente mostrata dal medesimo rispetto ai legami che notoriamente univano il suo interlocutore alla struttura criminale, ma non si traduceva inequivocabilmente in una adesione all'illecito sodalizio»*, come peraltro si desumeva anche dalla dichiarazione del collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino, che – pur avendo avuto una diretta conoscenza del modo di operare del Ciancimino in sede politica – non aveva indicato alcuna richiesta rivolta da quest'ultimo al senatore Andreotti per il perseguimento degli interessi di Cosa Nostra.

Nel capitolo V della sentenza il Tribunale si occupava del presunto incontro tra il senatore Andreotti ed il noto mafioso «Frank» Coppola, avvenuto in Roma nel 1970.

I primi giudici tratteggiavano la personalità criminale del Corniglia, che definivano soggetto appartenente alla malavita milanese con collegamenti anche internazionali, il quale aveva fatto parte a lungo della banda capeggiata dall'italo-argentino Osvaldo Cocucci. Il predetto aveva iniziato a collaborare con l'A.G. di Milano nel giugno del 1997 ed aveva accennato il 3 luglio 1997 all'episodio in esame: come ammesso dallo stesso, la sua collaborazione era stata ispirata a mere ragioni di convenienza, direttamente collegate ad una serie di pesanti condanne subite.

*«Il complessivo quadro probatorio emerso induceva i primi giudici ad affermare esplicitamente che il Corniglia, sfruttando il ricordo di occasionali e casuali incontri con l'on. Andreotti presso la barbieria di via San Basilio, di cui l'imputato era stato cliente abituale, aveva ricostruito, inventandolo in maniera piuttosto maldestra, il riferito abboccamento tra l'imputato medesimo e Frank Coppola».*

Nel capitolo VI della sentenza il Tribunale prendeva in esame i rapporti tra il senatore Andreotti ed il finanziere siciliano Michele Sindona.

Venivano ricordati gli intimi legami del Sindona con alcuni capi di Cosa Nostra (segnatamente, con Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo), dei quali lo stesso Sindona aveva gestito e riciclato ingenti somme di denaro.

I primi giudici prestavano speciale attenzione alla vicenda del finto rapimento del Sindona – da lui stesso inscenato – ed alla clandestina permanenza del predetto in Sicilia nel corso della estate del 1979.

Al riguardo veniva riportata la trascrizione testuale di un lungo stralcio della sentenza resa a carico del Sindona in relazione all'omicidio dell'avv. Giorgio Ambrosoli, Commissario Liquidatore della Banca Privata Italiana, dalla Corte di Assise di Milano il 18 marzo 1986, stralcio nel quale, tra l'altro, si faceva cenno a vaghe minacce dirette contro il senatore Andreotti.

Inoltre, veniva dato conto dei tentativi di salvataggio della Banca Privata messi in opera, anche a mezzo del suo legale, avv. Rodolfo Guzzi, dal Sindona e delle minacce contestualmente pervenute all'avv. Ambrosoli, di cui, in parte, era stato autore Giacomo Vitale, cognato del boss Stefano Bontate.

Secondo il Tribunale, *«il Vitale, esternando al Siino la propria convinzione che il Sindona intendesse, in realtà, perseguire non un (irrealizzabile) progetto separatista, ma un disegno ricattatorio, funzionale ai propri interessi, nei confronti del senatore Andreotti, aveva manifestato di essere a conoscenza sia della esigenza del Bontate di recuperare le somme di denaro precedentemente affidate al Sindona, sia dell'intento del finanziere siciliano di sfruttare, a proprio vantaggio, taluni documenti suscettibili di assumere una valenza compromettente rispetto a parte del mondo politico».*

Il Vitale si era astenuto per prudenza dal rendere noto al Siino il collegamento esistente tra il Sindona ed il Bontate in relazione al riciclaggio dei proventi del narcotraffico.

Appariva, poi, assai significativo il fatto che il Vitale attribuisse al Sindona l'intento di ricattare il senatore Andreotti proprio nello stesso periodo in cui il finanziere siciliano – indirizzando all'avv. Guzzi le lettere recapitate rispettivamente il 27 agosto e il 12 settembre – iniziava ad esercitare precise pressioni su esponenti del mondo politico e finanziario, dai quali attendeva aiuti economici ovvero interventi a sostegno dei progetti di salvataggio.

*«Tuttavia, il Tribunale osservava che – ferma restando la esattezza del nucleo essenziale di quanto dal Vitale riferito al Siino in ordine ai reali obiettivi del Sindona – non vi era certezza sulla identificabilità nel senatore Andreotti del soggetto di nome Giulio, al quale lo stesso Sindona aveva telefonato da un impianto pubblico in presenza del collaboratore, rivolgendogli, in particolare, la frase «Giulio, tu non mi puoi fare questo», percepita e riferita dal Siino: era, infatti, ben possibile che il Vitale fosse pervenuto a tale identificazione semplicemente in via deduttiva, partendo dalla premessa che il Sindona mirava ad esercitare pressioni ricattatorie sul senatore Andreotti».*

Pur non essendo rimasto dimostrato con certezza che il Sindona avesse telefonato all'imputato, secondo il Tribunale non era dubbio che il senatore Andreotti fosse stato uno dei destinatari del disegno ricattatorio del finanziere siciliano, disegno teso ad assicurare il recupero di ingenti capitali agli esponenti dello schieramento c.d. «moderato» di Cosa Nostra, che si erano avvalsi del Sindona per il riciclaggio dei proventi del narcotraffico.

Tale correlazione, infatti, spiegava il costante sostegno offerto al Sindona in tutta la vicenda relativa al finto rapimento del medesimo, al suo viaggio in Europa ed al suo ritorno negli U.S.A., da una pluralità di soggetti strettamente legati alla organizzazione mafiosa, sostegno che non trova ragioni nell'appoggio ad una risibile causa separatista.

Chiariti il ruolo e la caratura dello scomparso finanziere mafioso, il secondo paragrafo del capitolo VI veniva dedicato all'esame dei rapporti tra il senatore Andreotti e Michele Sindona.

All'esito della disamina degli elementi acquisiti, che venivano puntualmente rassegnati, il Tribunale riteneva che:

– il senatore Andreotti aveva adottato reiteratamente iniziative idonee ad agevolare la realizzazione degli interessi del Sindona nel periodo successivo al 1973, incontrando anche i soggetti che operavano per conto del finanziere e manifestando interessamento per i suoi più rilevanti problemi di ordine economico e giudiziario;

– tra tali iniziative, avevano assunto particolare rilevanza quelle aventi come destinatari finali i vertici della Banca d'Italia ed il Commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, i quali si opponevano ai progetti di «sistemazione» della situazione della medesima Banca Privata Ita-

liana caldeggiati dal Sindona. *«In particolare, veniva sottolineato che se gli interessi del Sindona non avevano prevalso, ciò era dipeso, in larga misura, dal senso del dovere, dall'onestà e dal coraggio dell'avv. Ambrosoli, il quale era stato ucciso, su mandato dello stesso Sindona, proprio a causa della sua ferma opposizione ai progetti di salvataggio elaborati dall'entourage del finanziere siciliano, a favore dei quali, invece, si erano mobilitati il senatore Andreotti, taluni altri esponenti politici, ambienti mafiosi e rappresentanti della loggia massonica P2»;*

– il significato essenziale dell'intervento dispiegato dal senatore Andreotti era conosciuto dai referenti mafiosi del Sindona.

A seguito di tale quadro conoscitivo il Tribunale ancora una volta osservava che *«le condotte poste in essere dal senatore Andreotti nei confronti del Sindona potevano integrare la fattispecie della partecipazione all'associazione di tipo mafioso soltanto qualora fosse possibile attribuire loro – per le caratteristiche intrinseche – significatività e conclusione in termini di affectio societatis, e denotassero, perciò, l'adesione dell'imputato al sodalizio criminoso. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, era, invece, rimasto non sufficientemente provato che il senatore Andreotti, nel momento in cui aveva posto in essere comportamenti suscettibili di agevolare il Sindona, fosse stato consapevole della natura dei legami che univano il finanziere siciliano ad alcuni autorevoli esponenti dell'associazione mafiosa..Non vi era, per contro, prova certa che, nel momento in cui aveva adottato detti comportamenti, l'imputato fosse in possesso di informazioni tali da ingenerare in lui la consapevolezza che gli effetti del suo operato avrebbero potuto assumere una notevole importanza per gli esponenti mafiosi per conto dei quali il Sindona svolgeva attività di riciclaggio».*

E ancora: *«In particolare, non era stata fornita dimostrazione sufficiente che l'imputato fosse venuto a conoscenza del rapporto con il quale, in epoca anteriore al 1977, l'ambasciatore italiano a New York, Roberto Gaja, aveva rappresentato al Ministero degli Affari Esteri le ragioni per cui non aveva partecipato ad una celebrazione in onore del Sindona ..., ritenendolo in stretto contatto con ambienti di natura mafiosa... Del pari, non vi era prova sufficiente che l'imputato avesse avuto consapevolezza dei sospetti emersi, anteriormente al 1974, sui collegamenti tra il Sindona ed ambienti mafiosi...Per quanto concerneva, poi, il periodo successivo alla data (23 febbraio 1979) in cui l'avv. Guzzi aveva riferito all'on. Andreotti che erano state rivolte minacce nei confronti dell'avv. Ambrosoli e del dott. Cuccia, restava incerta la effettiva valenza causale degli interventi sollecitati al senatore Andreotti, o da lui promessi nelle conversazioni con altri soggetti. Non erano state, infatti, definite in termini sicuri le modalità delle «istruzioni» che l'imputato aveva comunicato all'avv. Guzzi di avere impartito con riferimento alla sollecitazione ricevuta in ordine al problema delle indagini relative alla Franklin Bank. Era, inoltre, rimasto indeterminato il ruolo effettivamente assunto dal senatore Andreotti rispetto all'intervento asseritamente realizzato dalla Grattan nei*

*confronti di un esponente del Dipartimento di Stato degli U.S.A. e gli elementi di convincimento raccolti non permettevano di stabilire se l'interessamento mostrato dal senatore Andreotti avesse realmente influito sui tempi della procedura di estradizione».*

Il Tribunale di Palermo sembra voler datare solo molto successivamente un'approfondita conoscenza da parte del senatore Andreotti del collegamento del Sindona con lo schieramento mafioso c.d. «moderato», desumendola dalle espressioni usate dall'imputato nell'incontro del 5 aprile 1982 con il Gen. Dalla Chiesa.

*«Infatti, nella circostanza il senatore Andreotti aveva fatto riferimento all'omicidio di Pietro Inzerillo (ucciso il 15 gennaio 1982 a Mont Laurel nel New Jersey - U.S.A.) ed allo stato in cui si trovava il suo cadavere (effettivamente rinvenuto con cinque dollari in bocca e un dollaro sui genitali, secondo un macabro rituale tendente ad accreditare la tesi che la vittima aveva sottratto denaro all'organizzazione ed era «un uomo da poco» ... riconnettendo tale episodio alla vicenda di Michele Sindona (il quale, in realtà, aveva intrattenuto intensi rapporti con Salvatore Inzerillo, fratello di Pietro Inzerillo). Si trattava, però, di una conversazione ampiamente successiva al periodo cui risalivano gli interventi realizzati dall'imputato in favore del Sindona, sicché era ben possibile che i medesimi interventi fossero stati motivati non da una partecipazione dell'imputato alla organizzazione criminale alla quale il Sindona era strettamente collegato, bensì da ragioni politiche (connesse, ad esempio, a finanziamenti erogati dal Sindona a vantaggio della Democrazia Cristiana), ovvero da pressioni esercitate sul senatore Andreotti da ambienti massonici facenti capo al Gelli. In conclusione, non poteva configurarsi la sussistenza dell'elemento soggettivo del concorso eventuale nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., non essendovi prova sufficiente che il senatore Andreotti avesse agito con la coscienza e la volontà di apportare all'associazione di tipo mafioso un contributo causalmente rilevante per la conservazione o il rafforzamento della sua organizzazione».*

Tuttavia lo stesso Tribunale non si esimeva di sottolineare criticamente che l'imputato, anche nei periodi in cui rivestiva le cariche di Ministro e di Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, si era adoperato in favore del Sindona, nei cui confronti l'Autorità Giudiziaria italiana aveva emesso sin dal 24 ottobre 1974 un ordine di cattura per il reato di bancarotta fraudolenta.

Il capitolo VII della sentenza veniva dedicato al presunto intervento del senatore Andreotti in favore dell'imprenditore Bruno Nardini, uno degli episodi che, secondo la Accusa, provava la esistenza di un patto di scambio tra Cosa Nostra e l'imputato.

*«Detto intervento si sarebbe estrinsecato, secondo la Accusa, nella efficace utilizzazione, quale tramite, del più volte citato capomafia Stefano Bontate perché si adoperasse presso la 'ndrangheta calabrese affinché cessassero le azioni estorsive poste in essere, in quel territorio, ai danni dell'imprenditore petrolifero Bruno Nardini, grande elettore dell'imputato nel Lazio».*

Sullo specifico vi è da dire che Antonino Mammoliti – figlio di Francesco (deceduto nel 1955), già capomafia della zona della piana di Gioia Tauro –, il quale costituiva l'unica fonte probatoria relativa alla vicenda in esame, aveva riferito che:

– era disponibile a rendere testimonianza in ordine ai rapporti esistenti tra l'on. Mancini, l'on. Andreotti ed uomini dei vertici di Cosa Nostra e della *'Ndrangheta*;

– faceva parte di una famiglia rispettata negli anni '70 da Girolamo «*Mommo*» Piromalli, a quei tempi il «*personaggio di maggiore influenza mafiosa*» nella fascia tirrenica calabrese, con il quale aveva personalmente un ottimo rapporto da lungo tempo;

– andava spesso nell'abitazione del Piromalli con il quale era solito intrattenersi come con «*una persona di famiglia*», esistendo tra loro «*stima reciproca*» e «*grande confidenza*»;

– in un periodo che egli non era in grado di precisare, collocabile, comunque, nella «*metà degli anni '70*», si erano verificati nella zona tirrenica danneggiamenti ed estorsioni agli impianti di proprietà del petroliere Nardini di Roma;

– egli aveva personalmente assistito ad un incontro a casa del Piromalli tra quest'ultimo e due soggetti «*emissari del boss Stefano Bontate di Palermo*» (uno di circa 50 anni a nome Teresi e l'altro a nome «*zio Pippo*»), i quali avevano chiesto al primo, a nome del Bontate, di interessarsi perché facesse cessare gli attentati e le richieste estorsive ai danni del Nardini (che era «*cognato o socio, ora non ricordo bene del Presidente Giulio Andreotti*»);

– la «*cosa*» stava particolarmente a cuore al Bontate in quanto, secondo le affermazioni dei due emissari, il Presidente Andreotti era «*cosa loro*» al punto che essi si erano dichiarati disponibili persino a pagare le somme necessarie per fare cessare i danneggiamenti;

– i due individui avevano, altresì, precisato Piromalli di avere appreso «*tramite i servizi segreti*» che le telefonate estorsive partivano dal distretto telefonico di Palmi;

– il Piromalli aveva assicurato i suoi interlocutori che avrebbe provveduto personalmente ed infatti aveva incaricato Mammoliti di convocare presso di lui tale Gaetano Parrello «*capo riconosciuto del circondario di Palmi*»;

– al cospetto di Piromalli il Parrello era stato informato del contenuto del precedente incontro con gli emissari siciliani e delle richieste di Bontate;

– subito dopo quell'incontro con Parrello erano effettivamente cessati sia i danneggiamenti che le telefonate estorsive.

Nuovamente interrogato dal PM di Reggio Calabria il 1° agosto successivo, Mammoliti era tornato sull'argomento ed aveva aggiunto al suo racconto una parte assai rilevante, inspiegabilmente taciuta nel precedente interrogatorio.

Egli, infatti, aveva riferito che – circa una settimana dopo l'incontro con Carrello – Piromalli lo aveva incaricato di recarsi a Palermo per comunicare personalmente a Stefano Bontate l'esito positivo del suo interessamento.

Il dichiarante aveva descritto tutte le modalità del suo viaggio a Palermo e dell'incontro con Bontate il quale, appresa la notizia, aveva esPLICITATO in presenza del Mammoliti tutta la sua soddisfazione rivolgendosi ai presenti ed esclamando di avere «*fatto un altro grande favore al Presidente Andreotti ed ai suoi amici*».

Anche in questo secondo interrogatorio Mammoliti non aveva fornito una precisa collocazione temporale dell'episodio e si era dovuto attendere il dibattimento perché il predetto indicasse con estrema precisione l'anno 1977.

Neppure il riconoscimento fotografico dell'immobile era stato soddisfacente: la villa asseritamente riconosciuta presentava numerose difformità rispetto allo stato dei luoghi rammentato dallo stesso Mammoliti, difformità in relazione alle quali le indagini svolte non avevano consentito di verificare se la descrizione del luogo fornita dal dichiarante corrispondesse alla reale situazione – nel 1977 – della villa ritratta nella immagine fotografica.

I due emissari indicati come «*Teresi*» e «*zio Pippo*» non erano stati individuati fotograficamente dal Mammoliti.

La circostanza che suscitava nel Tribunale particolari riserve era la dichiarazione del Mammoliti secondo cui egli – che si professava estraneo alla «*Ndrangheta*» e semplice frequentatore della casa del Piromalli a mero titolo di amicizia – solo in quella unica occasione (ed in un'altra non meglio precisata circostanza riguardante l'on. Mancini, a carico del quale aveva deciso di deporre) era stato coinvolto dallo stesso Piromalli in un contesto così delicato e degno della massima riservatezza.

I primi giudici davano conto che le indagini svolte avevano condotto alla individuazione dell'imprenditore romano vittima dell'estorsione, identificato in Bruno Nardini, proprietario di numerose società che gestivano oltre 90 impianti di distribuzione di carburante, molti dei quali proprio nella provincia di Reggio Calabria.

Era stato accertato, altresì, che effettivamente Nardini nel 1977 era stato vittima di alcune richieste estorsive, nonché di danneggiamenti in cinque dei suoi impianti in Calabria (ubicati a Palmi ed a Vibo Valentia), immediatamente e regolarmente denunciati ai carabinieri di Viterbo, città di residenza del predetto.

Nel corso delle indagini si era, quindi, accertato che le telefonate provenivano dalla zona di Palmi e che venivano effettuate tramite allacciamenti volanti alla rete telefonica.

In occasione di uno dei controlli erano stati anche fermati due fratelli, tali Cagliostro – parenti del citato Gaetano Parrello –, i quali non avevano giustificato in modo convincente le ragioni della loro presenza nella zona dalla quale era partita l'ultima telefonata estorsiva.



La dichiarazione del Mammoliti era stata, dunque, riscontrata sostanzialmente solo nella parte riguardante la esistenza di una estorsione patita dall'imprenditore Bruno Nardini nell'anno 1977.

Ad avviso del Tribunale, tale conoscenza da parte del Mammoliti poteva trovare origine nel fatto che proprio Girolamo Piromalli era stato il soggetto che aveva riscosso alla fine il prezzo, pur ridotto, di quella estorsione.

Per contro, dall'esame del Nardini e dalle altre risultanze acquisite al dibattimento, il Tribunale concludeva che non erano emersi gli essenziali elementi di riscontro che avrebbero potuto asseverare la deposizione del Mammoliti.

Nardini aveva dichiarato che dopo le vane indagini dei carabinieri si era convinto ad aderire alle ridotte pretese dei suoi estortori pagando personalmente diverse decine di milioni di lire (tra 60 e 80 milioni di lire) proprio nelle mani di quel Girolamo Piromalli che, secondo la versione del Mammoliti, accogliendo il favore chiestogli dal Bontate, avrebbe operato, invece, da intermediario per fare cessare le richieste estorsive.

Sull'esito della vicenda e sul reale ruolo svolto dal Piromalli era dunque emerso un contrasto assolutamente radicale tra le due versioni: secondo il Mammoliti l'intervento del Piromalli aveva prodotto l'immediata cessazione delle richieste estorsive e degli attentati, mentre Nardini aveva affermato con assoluta chiarezza di avere pagato una somma di 60 o 80 milioni di lire e che la stessa somma era stata da lui personalmente versata proprio nelle mani di Girolamo Piromalli.

Ad ulteriore smentita delle affermazioni del Mammoliti, il Tribunale rimarcava che il 19 gennaio 1978 era pervenuta al Nardini una ulteriore telefonata di contenuto palesemente minaccioso, nella quale gli ignoti estortori avevano manifestato chiaramente la loro intenzione di proseguire la loro attività delittuosa.

La versione del Nardini aveva trovato conferma, sia pure parziale, nel contenuto delle intercettazioni: da esse effettivamente si evinceva una progressiva riduzione - da un miliardo a trecento milioni di lire - della somma richiesta dagli ignoti estortori. Nardini si era offerto di pagare solo 150 milioni di lire ed i malviventi, dopo avere inizialmente opposto un netto rifiuto, avevano finito per accettare.

Ne conseguiva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Accusa, almeno a quella data gli estortori si erano determinati ad accettare, senza intervento di alcuno ed esclusivamente all'esito della trattativa condotta dal solo Nardini, il pagamento di 150 milioni di lire rispetto alla ben più consistente somma inizialmente richiesta.

Il concordato pagamento, tuttavia, era sfumato a causa dell'intervento dei carabinieri e della magistratura che avevano intimato al Nardini di non pagare alcuna somma: ciò aveva provocato la reazione degli estorsori, che il 20 ottobre avevano eseguito un nuovo attentato ad un distributore ed il 26 ottobre successivo avevano troncato i loro contatti con la vittima.

L'ipotesi finale più credibile è quella secondo la quale Nardini si fosse poi deciso a trovare un accordo riservato con Girolamo Piromalli,

sottostando alla richiesta di versargli personalmente la somma da lui indicata.

In conclusione, il Tribunale esprimeva un giudizio nettamente negativo sulla conducenza delle dichiarazioni del Mammoliti, non solo a fronte di legittime riserve sul dichiarante ma specialmente a causa delle pesanti discrasie emerse nella sua versione dei fatti.

Nel capitolo VIII della sentenza il Tribunale esaminava le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia riguardanti il presunto regalo di un quadro fatto al senatore Andreotti dai capimafia palermitani Stefano Bontate e Giuseppe Calò alla fine degli anni '70.

L'episodio era emerso per la prima volta nel corso dell'interrogatorio reso da Francesco Marino Mannoia al magistrato inquirente in sede di commissione rogatoria internazionale, il 3 aprile 1993 negli Stati Uniti.

Il collaboratore, infatti, nel corso di quella deposizione, aveva spontaneamente affermato: *«con riferimento a Giulio Andreotti ora mi sono ricordato un quadro particolare. Impazziva per questo quadro. Alla fine Stefano Bontate e Pippo Calò sono riusciti a procurarglielo tramite un antiquario romano (che lavorava a Roma) amico del Calò. Non riesco a ricordare la natura del quadro, vale a dire che tipo di quadro fosse».*

Nelle udienze dibattimentali del 4 e 5 novembre 1996 Marino Mannoia era tornato sull'argomento, chiarendo che:

– aveva appreso della vicenda durante una conversazione con Stefano Bontate vertente su precedenti furti su commissione di quadri di valore, perpetrati dallo stesso dichiarante e da altri «uomini d'onore»;

– in quell'occasione Bontate gli aveva chiesto se poteva interessarsi per l'acquisto di un quadro che aveva destato l'interesse del senatore Andreotti. Trattavasi di un'opera di un autore italiano, tale Grassi o Rossi;

– dopo qualche tempo Bontate gli aveva detto di non interessarsi più della cosa in quanto il quadro era stato reperito tramite un antiquario amico di Pippo Calò ed era stato fatto avere al senatore Andreotti.

In sede di controesame la difesa aveva sottolineato che Marino Mannoia, all'epoca della commissione rogatoria internazionale (3 aprile 1993), aveva esplicitamente affermato di non rammentare la natura del dipinto, né aveva accennato all'autore o almeno alla sua nazionalità, mentre al dibattimento aveva subito dichiarato che il quadro era di un pittore italiano, tale «Grassi» o «Rossi», aggiungendo anche che si trattava di un paesaggio.

Il Tribunale sottolineava la assoluta genericità dei ricordi del dichiarante su tutti gli aspetti essenziali della vicenda (tipologia dell'opera, attività intraprese per reperirla e referenti attivati).

Dopo le dichiarazioni del Marino Mannoia, un professionista fiorentino, l'avv. Antonino Filastò, si era presentato spontaneamente al magistrato inquirente di Firenze, il quale lo aveva indirizzato al PM di Palermo, che, a sua volta, lo aveva sentito il 28 giugno 1993.

L'avv. Filastò aveva ritenuto di riferire quanto a sua conoscenza dopo aver letto su un settimanale la notizia in merito alla dichiarazione di un

pentito nella quale si faceva riferimento all'interesse del senatore Andreotti per un quadro successivamente procuratogli dalla mafia: ciò aveva suscitato il ricordo del racconto fattogli anni prima da una sua cliente, tale Angela Sassu, inducendolo a presentarsi al PM di Firenze.

Il teste aveva conosciuto la Sassu nel 1990 e - nell'ambito di tale rapporto professionale - la donna gli aveva riferito che molti anni prima essa si era occupata dell'allestimento di una mostra di pittori veneti, tra i quali Gino Rossi.

In quel periodo, attraverso la mediazione di un religioso, padre Gabriele di Bologna, la Sassu sarebbe stata interpellata da Franco Evangelisti e sollecitata ad interessarsi di un quadro del prefato pittore avente ad oggetto un paesaggio, quadro che interessava in modo particolare al senatore Andreotti.

La Sassu si era effettivamente recata a Roma presso un gallerista a visionare il dipinto ma qualche tempo dopo aveva appreso, da Padre Gabriele, che la faccenda era stata risolta perché il senatore aveva ottenuto quel quadro per altre vie.

L'avv. Filastò aveva ipotizzato che l'antiquario mediante il quale il quadro era stato rintracciato per farne un regalo ad Andreotti potesse essere identificato in Guido Cercola, in rapporti con Giuseppe Calò.

Egli chiariva che inizialmente aveva taciuto il nome della Sassu su di lei richiesta e che soltanto in un momento successivo la sua cliente lo aveva autorizzato ad indicarla all'A.G.

A commento della deposizione dell'avv. Filastò, il Tribunale osservava che il teste, al momento dell'esame dibattimentale, aveva mantenuto ricordi molto incerti circa il contenuto della conversazione avuta con la Sassu, laddove all'atto della deposizione resa nel corso delle indagini preliminari, quando erano trascorsi solo pochi mesi dal colloquio con la donna, le sue dichiarazioni erano state indubbiamente più sicure e precise in ordine all'ubicazione della galleria, alla somma fissata dall'Evangelisti e ad altri particolari non secondari della vicenda quali il valore reale del quadro.

Angela Sassu confermava che nella primavera del 1980 aveva allestito una mostra di pittori veneti, tra i quali Gino Rossi, e proprio in concomitanza con detta mostra un religioso suo conoscente, Padre Gabriele dell'Antoniano di Bologna, le aveva comunicato che l'on. Franco Evangelisti desiderava incontrarla, essendo interessato ad un quadro del suddetto pittore.

Recatasi a Roma nella sede della D.C., l'on. Evangelisti le aveva detto che era interessato ad un quadro di Gino Rossi che aveva già visto in una galleria di Roma e che piaceva al Presidente Andreotti e la aveva accompagnata a piedi presso quella galleria, ubicata nei pressi di via del Babuino e piazza di Spagna, chiedendole di informarsi sul prezzo del dipinto per poi riferirglielo.

Il quadro del Rossi che essa aveva visto era un paesaggio ed presentava l'*expertise* del critico d'arte veneziano Marchiori per un prezzo di 70 milioni di lire. Riferita la notizia all'on. Evangelisti gli aveva anche fatto

presente che poteva procurargli un altro quadro di Gino Rossi a prezzo migliore ma le era stato risposto che al «Presidente» interessava proprio quel dipinto; qualche mese dopo padre Gabriele le aveva confermato che il quadro era stato regalato al Presidente Andreotti.

Era poco chiara per il Tribunale la ragione per cui un esperto d'arte come Franco Evangelisti avesse ritenuto di richiedere ad un'oscura gallerista la prestazione descritta e consistente in una mera richiesta di prezzo, così come emergevano molteplici contrasti tra la versione della Sassu e quella dell'avv. Filastò. Inoltre la teste non era stata in grado di individuare la galleria d'arte presso la quale aveva visionato il dipinto in questione e il quadro visto dalla Sassu non era stato mai individuato, neppure nel catalogo generale delle opere di Gino Rossi, acquisito nella udienza del 4 gennaio 1997.

Parimenti emergevano perplessità sulla circostanza che Marino Mannoia soltanto dopo le dichiarazioni della Sassu all'A.G. e le anticipazioni sulla stampa che ne erano seguite, avesse ricordato alcuni dettagli del dipinto - identici a quelli riferiti dalla donna - in ordine ai quali, a distanza di oltre 13 anni dal fatto, non aveva saputo inizialmente fornire la pur minima indicazione: *«era del tutto evidente che l'interessamento dell'imputato per un paesaggio dipinto dal Rossi, desumibile dalle dichiarazioni della Sassu, avrebbe assunto ben altro rilievo probatorio, quale riscontro delle dichiarazioni del collaboratore, se quest'ultimo avesse fin dall'inizio precisato che il quadro che il Bontate gli aveva dato incarico di ricercare e procurare era del pittore Rossi ed aveva per soggetto un paesaggio»*.

A definire la lacunosità del compendio probatorio il Tribunale ricordava, infine, che l'on. Evangelisti (le cui dichiarazioni erano state acquisite al fascicolo del dibattimento *ex art. 512 c.p.p.*, essendo il predetto nelle more deceduto) aveva affermato: *«non conosco Padre Gabriele dell'Antoniano di Bologna, conosco il valore del pittore Gino Rossi, di cui però non ho alcun quadro, non mi sono mai interessato dell'acquisto di quadri per conto del Presidente Andreotti»*.

Alla stregua delle risultanze, il Tribunale concludeva rilevando la incompletezza e la insufficienza della prova dell'assunto accusatorio concernente l'omaggio di un quadro che esponenti di Cosa Nostra avrebbero fatto all'imputato.

Nel capitolo IX il Tribunale si occupava del presunto incontro a Roma tra il capomafia Gaetano Badalamenti, uno dei cugini Salvo, Filippo Rimi e l'on. Andreotti in relazione al processo a carico di Vincenzo Rimi e del figlio, Filippo Rimi (capimafia di Alcamo), precisando che il preteso «aggiustamento» di detto processo, celebratosi nei vari gradi di giudizio tra Roma e Perugia tra il 1968 ed il 1979, costituiva uno degli elementi di fatto adottati dalla Accusa a fondamento della tesi dell'esistenza di un patto di scambio tra Cosa Nostra e l'imputato.

Con sentenza della Corte di Assise di Perugia del 16 febbraio 1968 Vincenzo Rimi e Filippo Rimi erano stati condannati alla pena dell'ergastolo perché ritenuti colpevoli del delitto di omicidio premeditato in danno di Giovanni Giangreco, ucciso il 5 settembre 1960 in Villabate, e del de-

litto di omicidio premeditato, in concorso con Rocco Semilia, anch'egli condannato all'ergastolo, in danno di Salvatore Lupo Leale, ucciso a colpi di arma da fuoco il 30 gennaio 1962 in una via di Palermo. Lupo Leale era figlio adottivo di Serafina Battaglia e di Stefano Lupo Leale, anch'egli assassinato a Palermo il 9 aprile 1960.

Il 18 marzo 1969 la sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte di Assise di Appello di Perugia.

Le due Corti di merito avevano posto a fondamento della pronuncia di condanna le dichiarazioni di accusa della madre della vittima, Serafina Battaglia, la quale aveva riferito una serie di fatti in parte conosciuti direttamente ed in parte a lei confidati da altri soggetti appartenenti alla mafia.

Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, l'omicidio di Salvatore Lupo Leale era stato deciso e commissionato dai Rimi perché il giovane meditava nei loro confronti propositi di vendetta, ritenendoli i mandanti dell'uccisione del padre.

Tali propositi di vendetta si erano positivamente concretizzati in una spedizione punitiva ad Alcamo per sopprimere i Rimi che il giovane Salvatore Lupo Leale aveva organizzato in una notte dell'estate del 1960: l'attacco non aveva sortito esiti a causa del tradimento di qualcuno dei correi che aveva per tempo rivelato ai Rimi il progetto di vendetta.

A seguito del ricorso proposto dagli imputati, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 3 dicembre 1971, aveva annullato per difetto di motivazione la condanna di Vincenzo e Filippo Rimi, disponendo il rinvio del processo ad altra Corte di Assise di Appello.

Il procedimento si era, quindi, concluso con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma del 13 febbraio 1979, con la quale Filippo Rimi era stato assolto per insufficienza di prove (il padre Vincenzo era deceduto nel 1975): la sentenza era diventata definitiva il 5 febbraio 1982, allorquando la Corte di Cassazione aveva rigettato i ricorsi di Filippo Rimi e del Procuratore Generale.

Il primo a parlare di un presunto intervento del senatore Andreotti per «aggiustare» il predetto processo era stato Tommaso Buscetta nel corso dell'interrogatorio reso il 6 aprile 1993 ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo in sede di commissione rogatoria internazionale negli Stati Uniti.

In quell'occasione Buscetta aveva riferito che:

– nel 1982/83, mentre si trovava in Brasile, nel contesto di una conversazione vertente sull'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli intrattenuta con Gaetano Badalamenti, costui gli aveva confidato di essersi personalmente incontrato con Giulio Andreotti a Roma *«in relazione all'interessamento svolto da quest'ultimo per un processo in Cassazione riguardante Rimi Filippo»*, cognato dello stesso Badalamenti;

– Rimi era stato *«nella fase di merito del processo condannato all'ergastolo, ma poi in effetti il giudizio della Corte di Cassazione era stato a lui favorevole»*;

– Badalamenti, Rimi ed uno dei cugini Salvo (ma Buscetta non ricordava quale dei due) si erano recati nell'ufficio del senatore Andreotti, dove lo avevano incontrato;

– Badalamenti aveva riferito al Buscetta che il senatore gli aveva manifestato tutta la sua stima dicendo che di uomini come lui *«ce ne voleva uno per ogni strada di ogni città italiana»*.

Il Tribunale evidenziava che le dichiarazioni di Buscetta sin dall'origine apparivano viziate da una estrema contraddittorietà e da una manifesta genericità in quanto, dopo avere affermato che l'incontro a Roma con Giulio Andreotti era avvenuto *«in relazione all'interessamento svolto da quest'ultimo per un processo in Cassazione riguardante Filippo Rimi»*, nel contesto del medesimo verbale, aveva affermato che il Badalamenti gli aveva parlato dell'incontro avuto personalmente a Roma con l'imputato *«allo scopo di interessarlo per il processo riguardante Filippo Rimi»*.

Era evidente, pertanto, che già il 6 aprile 1993 il collaboratore, al di là delle rettifiche e precisazioni successive, sia nella fase delle indagini preliminari che nei dibattimenti di Palermo e Perugia, non era stato in grado di precisare – a causa di un ricordo assai approssimativo del dialogo con il Badalamenti – se l'incontro avesse avuto come scopo il ringraziare il senatore Andreotti per un interessamento già positivamente esplicitato ovvero quello di «interessarlo» affinché si attivasse per aggiustare un processo ancora da celebrare.

L'approssimazione nelle dichiarazioni di Buscetta trovava conferma nelle sue successive dichiarazioni quando:

– al PM di Roma, dopo meno di due mesi (il 2 giugno 1993), aveva riproposto alternativamente le due versioni affermando che *«l'incontro era finalizzato ad interessare Andreotti per un processo che riguardava Rimi o per ringraziarlo per un interessamento già avvenuto»*;

– solo in occasione delle dichiarazioni rese, il 24 aprile 1995, nell'ambito del procedimento a carico degli autori dell'omicidio dell'on. Salvo Lima, egli aveva abbandonato le precedenti incertezze scegliendo definitivamente la tesi del «ringraziamento».

I primi giudici sottolineavano che proprio in occasione di quest'ultima deposizione Buscetta aveva spontaneamente aggiunto un particolare che assumeva significativo di rilievo ai fini della valutazione della attendibilità della sua profferenza.

Il Tribunale ricordava che la incertezza dei ricordi di Buscetta, almeno nella fase iniziale delle sue dichiarazioni, non aveva riguardato solo il fine del preteso incontro con il senatore Andreotti, ma aveva investito anche la fase processuale nella quale il presunto interessamento era avvenuto o avrebbe dovuto avvenire e che era stata definita espressamente come *«un processo in Cassazione riguardante Filippo Rimi»*.

La indicazione del Buscetta circa una decisione della Corte di Cassazione che aveva ribaltato l'esito del giudizio di merito aveva originariamente orientato la collocazione temporale dell'incontro di Badalamenti con il senatore Andreotti nel 1971 o 1972 (a seconda che si scegliesse la tesi dell'interessamento o del ringraziamento), risalendo al 4 dicembre 1971 la pronuncia dei giudici di legittimità che aveva annullato con rinvio la condanna all'ergastolo inflitta ai Rimi nel processo di appello definito con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia del 18 marzo 1969.

Posto ciò, veniva evidenziato che nella deposizione del 24 aprile 1995 il collaboratore, dopo avere precisato che il Badalamenti gli aveva parlato «*di un incontro avuto nello studio del senatore Andreotti per ringraziarlo per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione*», aveva aggiunto significativamente che era stato «*costretto a correggere*» la sua dichiarazione sul punto a causa delle dichiarazioni rese dal medesimo Badalamenti.

Il Tribunale rimarcava che nell'occasione Buscetta aveva ribadito che Badalamenti gli aveva riferito di avere ringraziato il senatore Andreotti «*per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione*», cosicché la tesi del PM, secondo cui detto ringraziamento, collocato nel 1979, aveva riguardato esclusivamente Filippo Rimi (essendo Vincenzo Rimi deceduto il 28 marzo 1975) confliggeva irrimediabilmente con le testuali parole del collaboratore, che aveva fatto menzione di un'unica sentenza di «assoluzione» pronunciata dai giudici di legittimità nei confronti di entrambi i Rimi, intervenuta nel dicembre del 1971.

A seguito dell'interrogatorio reso dal Buscetta il 6 aprile 1993, il PM di Palermo aveva sentito Badalamenti ed era emerso come la ricostruzione del collaboratore fosse in insanabile contrasto con le date: risultava, infatti, del tutto illogico che l'incontro fosse avvenuto, come successivamente avrebbe affermato categoricamente Buscetta, nel 1979 in relazione ad un interessamento o ad un ringraziamento riferibile all'aggiustamento di una sentenza pronunciata nel dicembre del 1971 e, dunque, circa otto anni dopo.

Inoltre, ove l'incontro fosse stato collocato in data vicina alla sentenza della Cassazione verso la fine del 1971, lo stesso non avrebbe potuto avere luogo proprio perché Badalamenti – così come gli stessi Rimi – all'epoca era detenuto (Badalamenti aveva ottenuto la libertà provvisoria solo in data 15 febbraio 1972 ed era ritornato in carcere un anno dopo).

Buscetta, per giustificare i reiterati, espliciti riferimenti al processo in Cassazione, aveva asserito che Badalamenti, nel riferirgli in Brasile l'episodio, non aveva fatto alcun cenno alla Cassazione, essendosi limitato a parlare di un processo a Roma. Era stata, pertanto, solo frutto di una deduzione dello stesso Buscetta («*dovuta alla poca esperienza per quanto riguarda i Fori*») la dichiarazione inerente la Corte di Cassazione (perché «*essendo Roma la sede della Cassazione, per me è la Cassazione*»).

Questo assunto veniva ritenuto assai dubitabile in quanto dall'esame delle dichiarazioni rese dal Buscetta il 6 aprile 1993 emergeva che il pre-

detto era perfettamente a conoscenza dell'*iter* del processo subito dai due Rimi, tanto che aveva precisato che Filippo Rimi era stato condannato all'ergastolo nelle fasi di merito e che il giudizio della Corte di Cassazione era stato a lui favorevole.

Del resto, Buscetta ancora nell'aprile del 1995 aveva continuato a parlare di un incontro in occasione del quale Badalamenti aveva ringraziato il senatore Andreotti «*per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione*».

Gaetano Badalamenti, in un interrogatorio reso al PM di Palermo il 14 dicembre 1994, aveva fatto rilevare che dal mese di febbraio del 1979 egli era rimasto immobilizzato a causa della frattura di una gamba e della conseguente ingessatura, situazione che gli avrebbe impedito di partecipare ad un incontro di ringraziamento a Roma con il senatore Andreotti dopo la sentenza del 13 febbraio 1979.

In dibattimento Tommaso Buscetta, a parziale rettifica delle versioni precedentemente fornite, aveva riferito che:

– egli era a conoscenza «*dell'aiuto*» che l'onorevole Andreotti aveva fornito «*al cognato di Gaetano Badalamenti nel processo dove lui era imputato*»;

– Gaetano Badalamenti gli aveva riferito di tale aiuto «*in Brasile nel 1982*» aggiungendo che aveva ricevuto «*l'elogio del Senatore, perché di gente come lui l'Italia ne aveva bisogno uno per ogni strada d'Italia*»;

– Badalamenti gli aveva confidato che era andato a trovare il senatore Andreotti «*nel suo ufficio a Roma*» insieme ad uno dei Salvo ed al cognato Filippo Rimi «*per ringraziarlo perché ha ottenuto quella sentenza che sperava per il cognato e per ringraziarlo*»;

– «*il cognato di Badalamenti, insieme al padre, negli anni '60, alla fine degli anni '60, era stato condannato in primo grado ed anche in appello alla pena dell'ergastolo insieme al padre... per l'omicidio di un ragazzo, credo che si chiamasse Leale*»;

– «*nel 1971 incontrando il Rimi all'Ucciardone mi dicono che stanno aspettando per una sentenza che possa andare in Cassazione e prosciogliersi per questa cosa*»;

– aveva in seguito appreso che erano stati «*prosciolti dall'omicidio*» e che poi dovevano «*essere nuovamente processati*»;

– Badalamenti gli aveva detto che era andato a «*ringraziare l'onorevole Andreotti ... negli anni 1979*».

Nella versione fornita al Tribunale di Palermo Buscetta qualificava in modo meno circostanziato l'asserito incontro e affermava che Badalamenti gli aveva confidato di aver ringraziato nel 1979 l'imputato, perché aveva «*ottenuto quella sentenza che sperava per il cognato*», senza più alcun riferimento né ad una sentenza della Cassazione, né ad un ringraziamento per l'assoluzione del padre di Filippo Rimi.

Nel corso dell'interrogatorio reso al PM di Roma il 2 giugno 1993 Buscetta aveva esplicitamente affermato di non sapere «*dire in quale*